

PDF Eraser Free

- che nel proprio paese non vi erano luoghi di culto cristiani, ma si radunavano di nascosto piccoli gruppi di persone, talvolta assieme a un prete;
- che il Cristianesimo è ammesso in Iran solo per nascita; «è importante che nessun musulmano esca dal cerchio dei musulmani, chi per qualsiasi motivo esce da questo cerchio, commette un crimine di apostasia e la condanna è la morte» (p. 5 audizione);
- di essere sposato e avere un figlio;
- che nel 2006 sposava sua moglie, anch'ella cristiana per conversione, conosciuta due anni prima; «prima siamo andati dal notaio ed eravamo costretti a fare il matrimonio islamico, poi a casa abbiamo fatto una festa e abbiamo festeggiato da cristiani», «con un prete [ne fa il nome] ci siamo scambiati gli anelli» (p. 6 audizione);
- che tutta la famiglia della moglie si era convertita al cristianesimo, salvo il fratello;
- che il 1/8/2018 uno dei suoi dipendenti sottraeva 500.000 Toman dalla cassa del suo negozio ma, scoperto dal richiedente, si dava alla fuga; dopo averlo licenziato, il suo dipendente, tramite il telefono, lo ricattava, minacciandolo di raccontare della sua fede cristiana se non gli avesse pagato la somma di 50 milioni di Toman;
- che «il negozio era composto da due piani, nell'ora di riposo io andavo su e mi mettevo a leggere la Bibbia; forse per caso [il dipendente] mi avrà visto, poi vedeva che io non facevo la preghiera musulmana Namaz, è la preghiera di venerdì che fanno tutti insieme, lui vedeva che io non partecipavo alla preghiera di venerdì come tutti i credenti e per i musulmani sciiti i giorni di Asshura e Tassua, nel mese di Mubarram, è molto importante vestirsi a lutto e io non lo facevo» (p. 6-7 audizione);
- che l'11/8/2018, mentre era in un ospedale privato di Teheran [ne fa il nome] per assistere la moglie che doveva essere operata alla testa, i servizi segreti irrompevano nel suo negozio; vi trovavano la Bibbia nascosta in un pacco di riso e lo facevano chiudere; successivamente, interrogato il dipendente più anziano, i servizi si recavano prima presso l'abitazione del richiedente e poi presso quella dei suoi genitori, provvedendo a perquisirne i locali senza trovare prove contro di loro;
- che due giorni dopo la coppia decideva di chiedere ospitalità a un amico; temendo di essere arrestati, progettavano l'espatrio, pagando 20.000 euro (il richiedente, infatti, disponeva di redditi molto elevati); ottenevano i documenti necessari al consolato italiano di Teheran;
- che il 15/10/2018 la coppia, assieme al figlio, lasciava l'Iran, giungendo prima a Venezia e poi in Germania;
- che, nello stesso anno, dopo il suo espatrio, la sorella e il fratello, insegnanti rispettivamente di letteratura persiana e di geografia e socializzazione, venivano licenziati; un'altra sorella, fioraia, era costretta a chiudere il negozio; il padre, con il proprio terreno, manteneva quindi tutta la famiglia;
- di essere giunto in Italia con la sua famiglia il 30/8/2019;
- di non essere riuscito a trovare lavoro in Italia per la mancanza dei documenti;
- che la salute della moglie è precaria a causa della paura che possa succedere loro qualcosa;
- di temere, in caso di rimpatrio, la condanna a morte per se e la propria famiglia («Io, mio figlio e mia moglie sicuramente non sopravviveremo, saremmo sicuramente condannati a morte ed impiccati e ciò che conta di più per me è che nostro figlio è un dono del Signore e vogliamo salvarlo a qualsiasi costo», p. 8 audizione).

La C.T. ha dato atto che «la legge proibisce ai cittadini musulmani di cambiare o rinunciare alle loro credenze religiose. Le uniche conversioni riconosciute provengono da un'altra religione verso l'Islam e l'apostasia dall'Islam è un crimine punibile con la morte. La costituzione dispone che Zoroastriani, Ebrei e Cristiani (esclusi i convertiti dall'Islam) sono le uniche minoranze religiose riconosciute ed autorizzate a professare e creare associazioni religiose "entro i limiti della legge"; il governo riconosce solo la professione cristiana di coloro che sono cristiani armeni o assiri, poiché la presenza di questi gruppi nel paese precede la nascita dell'Islam, e dei cittadini cristiani che possano dimostrare che loro e/o le loro famiglie siano cristiane prima della rivoluzione del 1979. Le autorità di polizia continuano a molestare, interrogare e arrestare baba'i, cristiani (in particolare convertiti), musulmani sunniti e altre minoranze religiose. Secondo i rapporti dei media e delle ONG all'inizio di dicembre 2018, il governo ha arrestato 142 cristiani in più città in un mese, di cui 114 in una settimana, con un netto aumento rispetto all'anno precedente».

PDF Fraser Free

Inoltre, la C.T. ha escluso che vi possa essere un concreto rischio, in caso di rimpatrio, per aver chiesto asilo a uno Stato estero (c.d. *Failed asylum seeker*).

La C.T., tuttavia, non ha ritenuto le dichiarazioni in linea con i parametri di cui all'art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07, poich :

- *non sarebbero credibili e, pertanto, non accettati gli elementi relativi alla sua conversione al cristianesimo in quanto, tenuto conto anche di un livello adeguato di istruzione del richiedente, le sue dichiarazioni apparirebbero estremamente generiche in merito alla motivazione della scelta di conversione e comunque prive di elementi riconducibili ad un'autentica adesione al culto; in particolare, si osserva che il riferito avvicinamento alla fede ed alla pratica del culto cristiano appare privo di un percorso di travaglio intellettuale o spirituale e di esitazione rispetto ad una scelta che poteva comportare un sovvertimento del sistema di valori e di credenze personali, tenuto conto del contesto ideologico e culturale di provenienza; i riferimenti alla conversione del padre, avvenuta un anno prima, sono parimenti vaghi e generici; infine desta perplessit  la vaghezza e la mancanza di riferimenti di vissuto personale relativi ai modi con i quali il predetto tentasse di proteggere la segretezza della sua professione religiosa cristiana;*
- *non sarebbero credibili e, pertanto, non accettati gli episodi alla base dell'espatrio, in quanto il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare in maniera logica e circostanziata il modo in cui sia riuscito a mantenere segreta la sua professione di fede dal 1996 al 2018; appare poco logico, inoltre che il richiedente, nonostante fosse consapevole del rischio conseguente alla professione della religione cristiana, nascondesse la Bibbia nel luogo di lavoro e non in altri luoghi meno esposti al pubblico; in merito alla perquisizione nel suo negozio da parte dei servizi segreti iraniani, risulterebbe poco chiaro e coerente il comportamento tenuto dal suo dipendente presente alla perquisizione che, da un lato, ha fornito ai servizi segreti gli indirizzi personali del richiedente recandosi assieme ai funzionari dei servizi sia nell'abitazione del richiedente che della famiglia mentre, dall'altro, ha informato il richiedente su quanto accaduto esponendosi al rischio di essere anch'egli perseguito;*
- *non sarebbero credibili e, pertanto, non accettati gli elementi relativi alla condizione dei familiari, in particolare, dei fratelli, in quanto il predetto, in primo luogo, non fornisce alcun dettaglio significativo circa il lavoro di insegnante del fratello e della sorella e sul loro licenziamento apparendo estremamente vago sul punto; inoltre non sarebbe emerso un quadro sufficientemente chiaro del comportamento tenuto dalla polizia nei confronti dei suoi genitori, perquisiti nella loro abitazione, ma nei confronti dei quali non   stato adottato alcun provvedimento nonostante la loro conversione dall'Islam.*

La C.T. ha quindi rigettato le istanze del ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento: – dello status di rifugiato ex art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 (fondato timore di persecuzione); – della protezione sussidiaria ex art. 14 del D.Lgs. n. 251/07, tanto lett. a) e b) (condanna a morte, tortura/trattamenti inumani o degradanti) quanto lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); – delle diverse forme di protezione c.d. complementare.

2.2. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha evidenziato:

- le ragioni che lo hanno costretto a lasciare il proprio Paese;
- che la Commissione si   limitata a osservare come la conversione non apparisse genuina, senza tenere in considerazione che il ricorrente aveva appena 17 anni e che proveniva da una famiglia non particolarmente osservante;
- che in Iran la conversione al cristianesimo   considerata apostasia e per questo criminalizzata dal regime; che chi si converte al cristianesimo   perseguitato in modo sempre crescente.

Dai documenti prodotti risultano:

- Comunicazione di ospitalit  del 9.10.2019 a Cremona;

PDF Eraser Free

- Dichiarazione di frequenza della famiglia Heydari alle attività della chiesa evangelica valdese di Piacenza-Cremona, rilasciata dal pastore il 13.1.2020.

Il ricorrente ha quindi chiesto:

«Nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare in capo al ricorrente, Heydari Parviz, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;

In via subordinata: accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, Heydari Parviz, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria».

Dinanzi al Tribunale, all'udienza del 1/2/23, il ricorrente non è comparso; l'avvocato ha riferito ch'egli si era allontanato dalla struttura e non aveva più rapporti con la moglie (invece sentita lo stesso giorno).

3. Il Collegio non condivide il giudizio della C.T.

In via preliminare, occorre vagliare la credibilità del ricorrente.

L'art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07 (che ha recepito l'art. 4 co. 5 della Direttiva 2011/95/UE), tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, detta le regole per accordargli il c.d. *beneficio del dubbio*: «*Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile*».

Una copiosa giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'istituto.

In primo luogo, è stato affermato che: «*Nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.*» (Corte di Cass., ord. n. 28782/20). In questo senso, il requisito *sub e)* «*va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente*» (Corte di Cass., ord. n. 24183/20). Una volta effettuata codesta disamina complessiva della vicenda, «*quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge*» (Corte di Cass., ord. 22527/20).

L'inattendibilità del ricorrente, d'altronde, non può essere superata con l'attivazione dei poteri officiosi disciplinati dall'art. 4 co. 1 della Direttiva 2011/95/UE, dall'art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 251/17, dagli artt. 8 co. 3, 27 co. 1-bis e 35-bis co. 9 del D.Lgs. n. 25/08. La c.d. *cooperazione istruttoria*, infatti, «*non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice [...] non può essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale [del richiedente], dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007*» (Corte di Cass., ord. n. 19177/20).

PDF Eraser Free

Nel caso di specie, il Collegio osserva che: – la conversione, avvenuta nel 1995/96, è stata rievocata con sufficiente precisione, anche considerando il tempo trascorso; – l’asserita mancanza di travaglio interiore può essere giustificata con la giovane età del richiedente, la scarsa fedeltà all’islam, la conversione di tutta la famiglia; – il ricorrente ha fornito diversi esempi di come aveva tenuto nascosta la propria fede e di come si comportava nei confronti dei precetti dell’islam; ha inoltre raccontato il proprio matrimonio cristiano; – quanto avvenuto nel 2018 (la Bibbia nascosta nel riso, il furto subito, il ricatto del dipendente, la moglie in ospedale, le perquisizioni, la fuga dall’amico e la partenza) appare coerente sia internamente sia con il racconto della moglie; – sembra di capire che i dipendenti fossero due, uno giovane che denunciò il ricorrente e l’altro anziano che, pur rivelando il suo indirizzo, lo avvisò delle perquisizioni (p. 3 e 7 verbale); – desta qualche perplessità solo la circostanza che i fratelli siano stati costretti a non lavorare più, e non anche condannati a pene maggiori, a causa della propria fede cristiana.

Nondimeno, Cass. n. 7546/20 ha precisato che: *«In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate - insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge».*

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall’Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che rifugiato è chi *«nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi»* (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all’art. 2 lett. d) analogamente definisce rifugiato il *«cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12»*, contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell’art. 1 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 251/07, a norma del quale rifugiato è il *«cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10».*

Il riconoscimento dello status di rifugiato – massima forma di protezione degli stranieri – richiede dunque il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di *soft law*, a partire dal documento “*Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)*” redatto dall’E.A.S.O. – *European Asylum Support Office* nel 2018 (reperibile all’indirizzo https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf).

3.1. Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia cittadino di un Paese terzo (non appartenente all’Unione Europea) ovvero un apolide.

In questo caso, non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

PDF Eraser Free

3.2. Secondariamente, occorre chiedersi se il richiedente corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientrasse nel luogo d'origine e, pertanto, se il timore di rimpatrio sia "fondato". «*Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione – incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza*» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19). La risposta a questo quesito centrale dipende da tre fattori.

3.2.1. In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come *persecuzione*, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 (per limitarsi d'ora innanzi alle norme italiane di recepimento). Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «*a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione [europea] sui diritti dell'Uomo [per rinvio agli artt. 2, 3, 4 § 1 e 7 si tratta di: vita, tortura, schiavitù/servitù, nulla poena sine lege]; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)*».

Gli atti di persecuzione, prosegue l'art. ult. cit., «*possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*». Peraltro, l'art. 3 co. 4 del D.Lgs. n. 251/07 aggiunge un importante elemento di valutazione: «*Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine*».

Come testimoniano le C.O.I. sotto riportate, il governo iraniano non concede libertà religiosa ai cristiani, a maggior ragione se convertiti dall'islam:

Stando al *Report USDOS* sulla libertà religiosa del giugno 2020 (USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: Iran, 10 June 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2031370.html>):

- La costituzione definisce il Paese come una repubblica islamica e specifica che l'Islam è la religione ufficiale di stato; afferma che tutte le leggi e i regolamenti devono essere basati su "criteri islamici" e su un'interpretazione ufficiale della sharia; inoltre, che i cittadini devono godere dei diritti umani, politici, economici e di altro tipo "in conformità con i criteri islamici";
- Il codice penale prevede la condanna a morte per proselitismo e tentativi da parte di non musulmani di convertire i musulmani, così come per moharebeh ("inimicizia contro Dio") e sabb al-nabi ("insulto al Profeta"). Secondo il codice penale, l'applicazione della pena di morte varia a seconda della religione sia dell'autore sia della vittima;
- La legge vieta ai cittadini musulmani di cambiare o rinunciare alle loro convinzioni religiose;
- La costituzione afferma che zoroastriani, ebrei e cristiani, *esclusi i convertiti dall'Islam*, sono le uniche minoranze religiose riconosciute autorizzate a formare società religiose "entro i limiti della legge";

PDF Eraser Free

Il 30 giugno 2020 un tribunale di Bushehr ha condannato sette cristiani convertiti dall'islam con l'accusa di propaganda contro lo Stato. Secondo il gruppo per i diritti umani Hrana, l'accusa derivava da attività come l'organizzazione di "chiese domestiche" e il contatto con missionari fuori dal paese (v. HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Iran, 13 January 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043504.html>).

I cristiani in Iran sono stati bersaglio di molestie, arresti e detenzioni arbitrarie, processi iniqui e reclusione per accuse relative alla sicurezza nazionale unicamente a causa della loro fede. Solo nell'ultimo anno (2018) sono stati presi di mira dozzine di cristiani, per la maggior parte cristiani convertiti (<https://www.amnesty.it/appelli/45-anni-prigione-perche-cristiani/>).

«I cristiani sono una delle poche minoranze religiose ufficialmente riconosciute nella costituzione del Paese. Tuttavia, la costituzione prevede solo protezioni limitate per loro, mentre ai convertiti cristiani non viene fornita alcuna tutela in base alla legge: questo implica che i cristiani in Iran siano spesso bersaglio di molestie, arresti e detenzioni arbitrarie, processi iniqui e reclusione per accuse relative alla sicurezza nazionale, unicamente a causa della loro fede» (https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2018/09/28/news/condannati_perche_cristiani_il_dramma_di_quattro_iraniani-207586836/)

«Teheran ha messo nel mirino le minoranze, in particolare quella cristiana. Per arginare una ulteriore deriva delle proteste di piazza giunte al terzo mese in seguito all'uccisione della 22enne curda Mahsa Amini per mano della polizia della morale, funzionari e membri della sicurezza hanno rafforzato il tono delle minacce. Il messaggio, senza troppi giri di parole, è di "stare lontani" dalle manifestazioni e non farsi coinvolgere dall'ondata di dissenso popolare che punta ai vertici della Repubblica islamica, a partire dalla leadership religiosa e le sue norme ispirate alla sharia, di cui l'hijab, il velo obbligatorio, è diventato un tragico simbolo di morte. L'ultima conferma del clima crescente intimidatorio verso i cristiani arriva da un membro della comunità, che racconta di "pressioni" che riguardano anche altre minoranze perché rimangano "in silenzio e non partecipino alle proteste". [...] Dietro gli avvertimenti delle autorità, vi sarebbe una maggiore partecipazione di una parte della comunità cristiana nelle manifestazioni di piazza a differenza di una prima fase in cui una eventuale presenza di cristiani era assai meno significativa. [...] In una nota diffusa di recente, il Consiglio delle Chiese iraniane unite ha condannato la "sistematica repressione delle donne" e "le violazioni dei diritti umani in Iran" rivendicato il diritto e le aspirazioni di tutto il popolo a "libertà, giustizia e parità di diritti"» ([https://www.asianews.it/notizie-it/-/Teheran-minaccia-cristiani-\(e-minoranze\):-state-lontani-dalle-proteste-57167.html](https://www.asianews.it/notizie-it/-/Teheran-minaccia-cristiani-(e-minoranze):-state-lontani-dalle-proteste-57167.html), notizia del 23/11/22).

«I mullah in genere hanno risposto con una [repressione](#) prevedibile che include il divieto dei missionari cristiani e della predicazione del Vangelo. Nel 2012, il [Dipartimento di Stato](#) americano rilevò che "i funzionari governativi confiscano frequentemente copie delle Bibbie cristiane e fanno pressioni sulla case editrici che pubblicano Bibbie (...) per interrompere le operazioni". Inoltre, i cristiani "hanno segnalato la presenza di telecamere di sicurezza fuori dalle loro chiese". Le autorità iraniane arrestano e imprigionano regolarmente gli MBB (Muslim Background Believers, cristiani ex musulmani), spesso per lunghi periodi; ad esempio, in un report del 2013 delle [Nazioni Unite](#) si legge che "più di 300 cristiani" sono stati arrestati nei tre anni precedenti, per lo più per vaghi reati legati alla sicurezza. Uno [studio](#) ha rilevato che "gli arrestati sono stati sottoposti a interrogatori intensivi e spesso violenti". Nel 2008, il [governo](#) presentò una legge per imporre la pena di morte a chiunque fosse nato da genitori musulmani e che si convertisse a un'altra fede religiosa. In effetti, "man mano che sempre più iraniani si convertono", osserva Khatiri, "la loro situazione sta peggiorando"» (<https://www.linkiesta.it/2021/07/cristianesimo-iran/>).

Nel presente caso, quand'anche residuassero dubbi sul racconto del vissuto in Iran, è dirimente la circostanza che, in Italia, il ricorrente e la sua famiglia frequentino assiduamente la chiesa di Cremona,

PDF Eraser Free

come testimoniato dal pastore nel documento prodotto. Come noto, infatti, il motivo di persecuzione può anche essere sopravvenuto all'uscita dal paese ("sur place"): sicché, ad oggi, è indiscutibile che il ricorrente non potrebbe, laddove rimpatriato, professare liberamente il cristianesimo in Iran.

3.2.2. In secondo luogo, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: – lo Stato (da intendersi come "Stato-apparato" e non come "Stato-ordinamento", nel senso che rilevano pure le violenze perpetrate ad es. dalla polizia, benché formalmente vietate, così Corte di Cass., ord. n. 24250/20); – partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; – soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (cfr. Corte di Cass., ordd. n. 9043/19, n. 23281/20 e n. 28779/20). I danni derivanti da condizioni generali del Paese d'origine, per i quali non è possibile identificare un responsabile, non rilevano dunque ai presenti fini.

In questo caso, la persecuzione proviene dalle stesse autorità statali.

3.2.3. In terzo luogo, occorre appurare che – nell'area di provenienza del richiedente – lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure» (ibidem).

Nel Paese del richiedente non si riscontrano soggetti che possano offrire siffatta protezione.

3.3. Ancora, è necessario che esista un collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: «a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possieda effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch'essa gli venga attribuita dal persecutore.

Il presente caso rientra nella previsione della lett. b), giacché il richiedente è stato perseguitato a causa della propria fede cristiana.

3.4. Da ultimo, è necessario che non ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 251/07. Con particolare riferimento al co. 2, si tratta di «fondati motivi» per ritenere che il richiedente: – abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità (cfr. Corte di Cass., ord. n.

PDF Fraser Free

26576/20); – «abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni»; – sia colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Altre cause di esclusione sono previste dal successivo art. 12, quando: «a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».

Nulla di tutto ciò è emerso nel presente procedimento.

In conclusione, al richiedente – che ha superato positivamente il vaglio delle condizioni imposte dalle norme sovranazionali e interne – deve essere riconosciuto lo *status* di rifugiato.

4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/08, il Collegio:

in accoglimento del ricorso, riconosce a _____ (c.u.i. _____), nato in IRAN il 31/12/1979, lo *status* di rifugiato;

compensa le spese di lite.

Brescia, 01/02/2023

Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi

Il Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi